

Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (Green Pass “Base” – Green Pass “Rafforzato”)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che per accedere ai luoghi in cui il personale o altri soggetti svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, compresi anche amministratori locali nell’esercizio delle loro funzioni, in ossequio alle disposizioni del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” nonché del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e S.M.I., è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle Certificazioni verdi Covid 19 (Green Pass base) o Certificazioni verdi Covid 19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (Green Pass rafforzato).

Per la verifica di tali certificazioni, l’addetto al controllo visualizzerà ed inquadrerà il Certificato Verde – base o rafforzato, a seconda delle disposizioni normative in materia - tramite l’apposita applicazione per Smartphone “VerificaC19”, che restituirà esclusivamente lo stato di validità o invalidità del certificato, nome, cognome soggetto possessore, senza lasciare ulteriori informazioni né altre tracce informatiche sullo strumento. La verifica di cui sopra potrà essere altresì effettuata attraverso l’utilizzo di specifici portali e piattaforme web previsti dalla normativa vigente. Qualora la normativa preveda la verifica del Green Pass Rafforzato, verranno trattate indirettamente anche informazioni relative allo stato di vaccinazione o alla guarigione da infezione Covid, contestualmente alle informazioni ricavabili indirettamente dalla normativa vigente se prescrive l’obbligo a determinate categorie di soggetti. Ove la verifica sia effettuata con l’app VerificaC19, l’addetto potrà altresì legittimamente chiederle l’esibizione di un documento di identità per verificare l’intestazione della certificazione esibita.

Qualora Lei sia sprovvisto o si rifiuti di esibire la certificazione verde o il documento di identità, ovvero - in sede di verifica - la stessa risulti non valida, i Suoi dati

personali saranno comunicati al Responsabile dell'Ufficio personale e della sicurezza dei lavoratori (RLS), mediante apposito atto scritto (o altra forma prevista nelle procedure interne) per adottare ogni atto di legge conseguente alla inosservanza degli obblighi di legge previsti per l'accesso ai luoghi di lavoro. E' altresì prevista la comunicazione degli atti relativi alla violazione al Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni previste dal DL 52/2021 e dal DL 19/2020.

Ai sensi del DL 127/21, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, è altresì possibile che il lavoratore consegni una copia della propria Certificazione Verde Covid 19. I lavoratori che consegneranno la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, saranno esonerati dai controlli sopra indicati. Ricevuta la certificazione, verrà creato un apposito registro delle scadenze; certificazioni e registro scadenze saranno archiviati, limitatamente al persistere dello Stato di emergenza, in luoghi sicuri accessibili solamente al datore di lavoro ed agli addetti al controllo.

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell'interessato ed è lecito ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-legge 52/2021 e Decreto-legge 44/2021. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del dritto dell'Unione o degli Stati membri. Nel caso di consegna delle certificazioni verdi, la base giuridica è il consenso dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. A ed art. 9 par. 2 lett. A del GDPR).

La informiamo che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finalità sopra esposte, da Incaricati interni autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al contenuto delle informazioni trattate).

Il Titolare del trattamento è il Comune di OSASIO (TO), in persona del legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO), potrà fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, sono disponibili sul sito web dell'Ente nella home page: www.comune.osasio.to.it sezione Privacy: [PRIVACY - Sito Istituzionale del Comune di Osasio \(TO\)](#).